Cub Trasporti

NORMATIVA PERSONALE MOBILE TRENITALIA

I RIPOSI FUORI RESIDENZA

Riferiti a CCNL AF e FS 2016 – Accordo 18.03.2019

✓ COSA SONO I RIPOSI FUORI RESIDENZA

Cosa dice il CCNL (art.27 2.1.e CCNL AF): "*Il Riposo Fuori Residenza è composto da due distinti periodi di lavoro giornaliero, tra loro separati da un riposo giornaliero fuori residenza, in cui il primo periodo è preceduto da un riposo giornaliero in residenza o da un riposo settimanale ed il secondo periodo è seguito da un riposo giornaliero in residenza o da un periodo di riposo settimanale*".

UN SERVIZIO CON RIPOSO FUORI RESIDENZA NON È UN SERVIZIO UNICO, MA SONO DUE SERVIZI GIORNALIERI DISTINTI CON, FRA I DUE, UN RIPOSO GIORNALIERO NON IN RESIDENZA

✓ COS'E' L'ASSENZA DALLA RESIDENZA

Cosa dice il CCNL (art.27 2.1.e CCNL AF): "*è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza*".

✓ LIMITI MASSIMI ASSENZA DALLA RESIDENZA

Cosa dice il CCNL (art.27 2.7 CCNL AF *per tutte le Divisioni tranne Mercitalia): "*l'assenza dalla residenza determinata dalla sequenza periodo di lavoro giornaliero (andata) + RFR + periodo di lavoro giornaliero (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore*".

QUINDI NON È AMMESSO PROGRAMMARE E COMANDARE SERVIZI CON RFR CON ASSENZA DALLA RESIDENZA OLTRE LE 24H. TALE LIMITE PUÒ ESSERE SUPERATO SOLO IN CASO DI RITARDO TRENO

✓ LIMITI NUMERICI RIPOSI FUORI RESIDENZA

Cosa dice il CCNL (art.27 2.7): Per Divisione AV e IC il limite massimo numerico è di 5 RFR mensili e massimo 2 fra due riposi settimanali. Per la Divisione Traporto Regionale il limite numerico è di 4 RFR mensili per il PdA e 5 per il PdC, per entrambi massimo 2 fra due riposi settimanali.

✓ DURATA MINIMA DEI RIPOSI FUORI RESIDENZA

Cosa dice l'Accordo del 18.03.2019 che modifica il CCNL: "*A partire da settembre e non oltre dicembre 2019, in fase di programmazione dei turni, la durata minima del RFR, riferita ai servizi di cui all'art. 27 punto 2.7.B.3 lettera b (per SP2 ndr) e all'art. 27 punto 2.7.C.3 lettera b (per SP3 ndr), è fissata in 7h riducibili a 6h30' laddove il limite di 7h dovesse determinare una dublicazione delle righe di turno.*"

IN PRATICA NELLA PROGRAMMAZIONE DEI TURNI (RIPARTIZIONE) L'AZIENDA PUO' CREARE RFR MENO DI 7h MA MINIMO 6h30', MA SE DI TURNO IL RFR E' DI 7h RIMANE DI 7h E NON E' MAI RIDUCIBILE

✓ LIMITI PRESTAZIONE GIORNALIERA SERVIZIO PRECEDENTE E SUCCESSIVO A RFR

Cosa dice il CCNL (art.27 2.7): Per Divisione AV e IC: "*17 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio, con durata massima pari a 9 ore per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00- 24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni (8h ndr).*" Per Divisione Trasporto Regionale: "*16 ore complessive, ottenute come somma dei due periodi di lavoro giornalieri antecedente e seguente il RFR, per tutti i moduli di equipaggio con durata massima pari a 8 ore e 30 minuti per i servizi diurni nella fascia oraria 5.00-24.00 e con i limiti di durata previsti ai precedenti 3° e 4° alinea per i servizi notturni (8h ndr).*"

✓ RITARDO TRENO SU SERVIZI CON RFR

Proprio perchè i servizi precedente e successivo ad un RFR sono da considerarsi come normali servizi giornalieri, per l'abbandono treno valgono le stesse regole dei normali servizi giornalieri e si usano le stesse modalità. Quindi il limite è sempre di 2h oltre il termine programmato e comunque non più di 1h oltre il limite massimo contrattuale. La differenza è proprio qui perchè il limite massimo contrattuale in caso di RFR è diverso per i servizi diurni in quanto è di 9h per AV e IC e 8h30' per Regionale, mentre per tutti rimane di 8h per i servizi interessanti la notte. Nel praticare l'M40 l'accortezza è aggiungere il fatto (in caso di ritardo treno nel servizio precedente al RFR) che dopo il servizio abbiamo un RFR.

M40 DA EMETTERE **Si da avviso al Distributore/CD di ___ che il sottoscritto ___ ha iniziato la propria prestazione lavorativa alle ore __ con termine alle ore __, seguito da RFR, rispetto al ritardo del treno __ chiede la rimodulazione del servizio a garanzia del termine entro i limiti contrattuali dell'orario di lavoro.**

Particolarità per il PdA: Approfittiamo per precisare, in base alla Circolare Piciocchi (punto A 2° capoverso), che il turno del PdA può essere modificato in gestione operativa a patto che il nuovo turno non superi di più di 1h il turno programmato e permetta di rispettare il turno successivo.

PERTANTO IN CASO DI RITARDO SU UN RFR IL LAVORATORE DEVE USUFRUIRE DI 7H DI RFR MINIMO ED IL GIORNO SUCCESSIVO PUÒ ESSERE UTILIZZATO NEI LIMITI DI 1H OLTRE IL TERMINE PROGRAMMATO.

- ✓ **RIPOSI FUORI RESIDENZA DIURNI**

I riposi fuori residenza diurni erano previsti (solo se concordati a livello di trattativa sindacale) fino al CCNL 2003. Dal CCNL 2012 non sono piu' menzionati (tranne che per Mercitalia) e quindi sono una fattispecie non prevista dal contratto per le divisioni Av, IC e Regionale.

PERTANTO IN NESSUN CASO, NEANCHE PER RITARDO TRENO, È AMMESSO COMANDARE AL PERSONALE MOBILE UN RIPOSO FUORI RESIDENZA CHE INIZI OLTRE LE 5

- ✓ **I PASTI NEI SERVIZI CON RFR**

Cosa dice il CCNL (art.27 2.6): "..tale pausa non è assorbita dall'eventuale RFR diurno qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00 e la durata dello stesso RFR sia quella minima (solo per Mercitalia dove sono ammessi i RFR diurni. ndr), mentre invece negli altri casi è confermato che la pausa è assorbita dal RFR qualora lo stesso interessi le suddette fasce orarie.

QUINDI PER AV, IC, REGIONALE LA PAUSA PASTO NEI SERVIZI CON RFR E' ASSORBITA DALLO STESSO RFR QUALORA ESSO INTERESSI LE FASCE 11-15 E 18-22 PER ALMENO 30'

RICAPITOLANDO

- ✓ Il RFR è un servizio unico? *No, sono da considerare due servizi a se stanti (andata e ritorno) con in mezzo un riposo giornaliero (non in residenza ovviamente).*
- ✓ Possono essere comandati servizi con RFR oltre le 24h? *Mai in nessun caso perchè vietato dal CCNL (art.27 2.7).*
- ✓ *Quando un servizio con RFR può superare le 24h di fuori residenza? Nel solo caso di ritardo treno.*
- ✓ Può esserci in turno un servizio con RFR meno di 7h? *In turno si perchè il base all'Accordo 18.03.2019 l'azienda può programmare servizi con RFR con RFR minimo di almeno 6h30'.*
- ✓ Può essere comandato un servizio con RFR meno di 7h? *No, perchè l'Accordo del 18.03.2019 prevede che servizi con RFR meno di 7h (minimo 6h30') siano previsti sono nei turni programmati (ripartizione), quindi non servizi fuori ripartizione (treni straordinari, deviazioni non programmate, servizi "costruiti").*
- ✓ Si può ridurre a 6h30' un RFR per ritardo treno? *No, per lo stesso motivo sopra riportato.*
- ✓ Di quanto può essere la prestazione giornaliera del servizio di andata o di ritorno su un RFR? *Il limite massimo della prestazione programmata di un servizio precendente o successivo ad un RFR non può essere maggiore di 9h diurna (8h30' per il Trasporto Regionale) e 8h notturna.*
- ✓ Come funziona l'abbandono treno su un servzio con RFR? *Allo stesso modo di un normale servizio con limite a 2h oltre la prestazione programmata e comunque non più di 1h oltre il limite massimo (le 9h diurne, 8h30' per Regionale, e 8h notturne). La differenza sta nel fatto che, nel caso di servizio di andata nell'M40 va precisato dopo l'indicazione dellìora di termine che si deve usufruire di un RFR).*
- ✓ Esistono i RFR diurni? *No, dal CCNL 2012 i servizi con RFR diurno non sono più menzionati dal contratto e quindi non sono ammessi.*
- ✓ In caso di ritardo treno è ammesso un RFR diurno? *No, non essendo ammesso il RFR diurno, se per ritardo c'è il rischio di poter arrivare nella località di RFR oltre le ore 5 l'azienda deve sostituire il personale in una località precedente.*

agg. 02.2023